

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2269-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ANGELILLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1967 (V. Stampato n. 3796)*

**d'iniziativa dei deputati SPADOLA, BUFFONE, DE MEO e MAGRI'**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 giugno 1967*

---

**Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1967**

Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, emanato in base alla delega prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 1051, nel disporre la revisione degli organici del Ministero della difesa, ha previsto che nella prima applicazione della legge stessa, per accelerare la copertura dei posti in organico, le promozioni a direttore di sezione vengano conferite o mediante esame speciale o per merito comparativo.

L'articolo 61 prevede, infatti, la promozione mediante esame speciale mentre l'articolo 62 prevede la promozione per merito comparativo limitatamente a coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 368, primo comma, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella pratica applicazione del disposto di legge la norma di cui all'articolo 62, secondo i proponenti, è rimasta inoperante.

Il disegno di legge in esame prevede che l'accesso alla IV qualifica della carriera direttiva avvenga senza esame speciale ed in tal senso, sostengono sempre i proponenti, deve essere interpretato l'articolo 62.

Il vostro relatore afferma trattarsi di un disegno di legge che non interpreta ma modifica il contenuto dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1965, n. 1479.

Lo stesso parere è stato espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione e ribadito dal rappresentante del Governo in sede di discussione generale.

L'applicazione dell'articolo 62 può avvenire infatti quando il candidato abbia i requisiti richiesti dall'articolo 368, primo comma, lettera a) del testo unico approvato con decreto medesimo 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione difesa sottopone pertanto all'Assemblea un testo modificativo della succitata legge e richiama l'attenzione del Senato sul fatto che l'Amministrazione ha già bandito e, in taluni casi, espletato i concorsi per gli esami speciali.

Pertanto si ravvisa l'opportunità — qualora si ritenga conveniente di modificare la legge — garantire i diritti di coloro che hanno sostenuto gli esami od ottenuta l'idoneità, come peraltro riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo in Commissione.

ANGELILLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa**

*Articolo unico.*

Per il conferimento delle promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate, di cui all'articolo 62, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, hanno diritto di essere scrutinati anche gli impiegati che, alla data di entrata in vigore di tale decreto, hanno compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di prima classe.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifica del primo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa**

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è sostituito dal seguente:

« I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del presente decreto e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, e con decorrenza dal 1° luglio 1967, ai consiglieri di prima classe che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 sempre del presente decreto ».